

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1953 del 15 luglio 2008

Procedure operative di perimetrazione delle superfici percorse da incendio boschivo.

[Foreste ed economia montana]

L' Assessore Regionale alla Protezione Civile ed Antincendio Boschivo, Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

Il fenomeno degli incendi di vegetazione costituisce uno dei principali fattori di rischio per l'integrità dell'ambiente, in particolare nel territorio collinare e montano.

I danni che ne conseguono sono sia di natura ecologica (distruzione di ecosistemi forestali, innesco di frane, smottamenti e fenomeni erosivi in genere, con conseguente dilavamento del terreno e perdita di fertilità), sia di natura economica (perdita del prodotto legnoso nei boschi produttivi, degrado ambientale e paesaggistico di aree a spiccata vocazione turistica). In ogni caso il danno causato all'uomo e al suo ambiente è sempre rilevante e viene amplificato dalle caratteristiche di un territorio naturalmente fragile come quello della montagna, mettendo a rischio insediamenti abitativi, reti viarie e infrastrutture produttive.

Appare quindi evidente la necessità di mantenere nel tempo le iniziative tese a contrastare gli incendi di vegetazione, sia aumentando le misure di prevenzione, sia ottimizzando l'efficacia e la tempestività degli interventi di spegnimento.

E' per questo motivo che gli incendi boschivi sono stati considerati dal legislatore come riconducibili alle attività legate ai territori montani, foreste e conservazione del suolo e quindi le relative funzioni trasferite alle regioni ancora con l'emanazione del DPR 616 del 24 luglio 1977 (art. 69). Lo Stato, oltre ad emanare le norme d'indirizzo (ultima la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi") si è riservato solo alcune specifiche competenze, ad esempio la gestione della flotta aerea (art. 107 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"). Le singole regioni sono titolate ad emanare proprie leggi in linea con quanto previsto dalle norme d'indirizzo nazionali (nel caso della regione del Veneto attualmente è in vigore la l.r. 24 gennaio 1992, n. 6 "Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi").

Nello specifico del nostro territorio, la lotta attiva agli incendi boschivi costituisce una delle azioni prioritarie nel contesto di un'articolata strategia di salvaguardia delle risorse forestali e naturali della Regione (tant'è che il Servizio antincendi boschivi è incardinato all'interno della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana); il conseguimento di tale obiettivo si ottiene attraverso una complessa rete di operatori presenti sul territorio.

Di questo complesso sistema fa parte a pieno titolo il Corpo Forestale dello Stato, in quanto Forza di polizia dello Stato a ordinamento civile specializzata nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema.

A fronte delle molteplici attività connesse alla previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi alle quali è chiamato il personale regionale della Direzione Foreste e dei Servizi Forestali regionali e, per altro verso, delle numerose implicazioni, non solo amministrative, legate al corretto svolgimento delle attività di istituto del Corpo Forestale dello Stato, in un quadro generale di svolgimento al meglio delle competenze istituzionali proprie dello Stato e della Regione, si è ritenuto di addivenire alla definizione di modalità condivise per l'esecuzione dei rilievi delle superfici percorse dal fuoco, convenendo di adottare la seguente procedura operativa.

A decorrere dal 1° gennaio 2008 i rilievi sulle aree percorse dal fuoco sono effettuati da personale delle Unità Periferiche Servizi Forestali Regionali e del Corpo Forestale dello Stato previa ogni intesa in via breve fra il personale territorialmente competente.

A livello di ciascuna struttura organizzativa operante in ambito provinciale sia della Regione che dello Stato è costituito un Gruppo di lavoro composto da 3-4 persone quale unità di riferimento per garantire l'omogeneità delle metodologie di raccolta e scambio dei dati.

Tali operazioni devono interessare tutte le superfici percorse da incendio boschivo (come definito all'art. 2 della Legge 353/2000) superiori ai 100 m², con particolare riferimento alle aree soggette a tutela ambientale anche ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 152/2006, e sono effettuate entro 5 giorni dalla conclusione dell'evento calamitoso compatibilmente con le

condizioni di accessibilità ai siti interessati.

Nelle more del necessario adeguamento delle dotazioni strumentali e della relativa specifica formazione del personale interessato, i Gruppi di lavoro sopra citati definiscono a livello provinciale la tipologia da adottare per ciascun rilievo, che potrà essere strumentale, misto o speditivo secondo le conoscenze tecniche già acquisite e degli strumenti a disposizione, con la massima precisione consentita dagli strumenti stessi.

Ai rilievi partecipa almeno un elemento appartenente al Comando Stazione Forestale competente per territorio.

Il rilievo è effettuato rilevando il perimetro dell'area percorsa dal fuoco e i punti di innesco dell'incendio con strumenti GPS di precisione, salvo nei casi in cui ciò non sia possibile a causa dell'inaccessibilità dell'area da rilevare. In questo caso i rilievi saranno eseguiti mediante il supporto di cartografia e foto aeree.

La scheda di ciascun rilievo, che dovrà contenere la cartografia della zona interessata in scala 1:10.000, deve riportare, oltre alle informazioni già previste nelle schede in uso, le caratteristiche tecniche degli strumenti utilizzati per eseguire il rilievo, la data e i nominativi della squadra che lo ha eseguito.

Per le superfici percorse da incendio boschivo inferiori ai 100 m² (principio d'incendio) la scheda conterrà il solo dato di rilievo puntiforme, rilevato come punto gps, per non perdere informazioni relative alla mappa del rischio.

L'Unità Periferica Servizio Forestale Regionale competente per territorio trasmette copia della scheda al Coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato e alla Direzione Foreste ed Economia Montana, la quale provvederà a dare, ogni tre mesi, notizia degli eventi alle Amministrazioni Comunali, alle Amministrazioni Provinciali e alle Prefetture competenti per territorio.

E' facoltà delle amministrazioni interessate richiedere copia dei files di tipo shape dei rilievi di cui trattasi per l'espletamento di adempimenti di propria competenza istituzionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la Legge Regionale 24 gennaio 1992, n. 6;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 43 del 30 giugno 1999;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni richiamate, la procedura operativa per l'esecuzione dei rilievi sulle aree percorse dal fuoco, come dettagliata nella premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare il Dirigente della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana ad adottare gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per il miglioramento delle procedure operative di perimetrazione delle superfici percorse da incendio boschivo.